



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni DATEC
Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Ufficio federale della cultura UFC
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Febbraio 2026

Promemoria per l'integrazione del Patrimonio mondiale nella pianificazione territoriale

Raccomandazioni della Confederazione

Nota editoriale

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale della cultura (UFC)

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Gruppo di accompagnamento

Matthias StremLOW UFAM

Oliver Martin UFC

Claudia Guggisberg ARE

Lena Poschet El Moudden ARE

Nicolas Mathieu DFAE

Autrici e autori

Carlo Ossola UFAM (capo progetto)

Benoît Dubosson UFC

Franziska Büeler ARE

Mattia Cattaneo ARE

Anja Tschirky ARE

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/it/patrimonio-mondiale-dellunesco

Ottenibile anche in tedesco e francese.

© UFAM/UFC/ARE 2026

Indice

1	Obiettivo del promemoria	4
2	Quadro giuridico	4
2.1	Importanza della Convenzione sul Patrimonio mondiale per la Confederazione	4
2.2	Importanza della Convenzione sul Patrimonio mondiale per i Cantoni	5
3	La presa in considerazione del Patrimonio mondiale dell'UNESCO nella pianificazione territoriale.....	6
3.1	Gli attori principali e i loro ruoli	6
3.2	Contenuti del piano direttore	8
4	Fasi della pianificazione	10
4.1	Pianificazione direttrice cantonale: spiegazioni sullo schema	10
	Allegato 1: Glossario	13
	Allegato 2: Possibile metodologia per le valutazioni strategiche dell'impatto (documento Excel)	17
	Introduzione Passo dopo passo	19

1 Obiettivo del promemoria

In Svizzera, in diversi cantoni, si trovano beni del Patrimonio mondiale: testimonianze straordinarie del Patrimonio culturale che coprono diversi millenni, esempi eccezionali di epoche della storia della Terra e dello sviluppo della vita, nonché aree di straordinaria bellezza naturale. Tuttavia, i siti del Patrimonio mondiale non sono solo luoghi di bellezza straordinaria, ma anche spazi dedicati alla ricerca scientifica, alla trasmissione di valori e alla sperimentazione di forme sostenibili di utilizzo delle risorse naturali e culturali.¹ Questi siti, che spesso rivestono anche un'importanza turistica non trascurabile oltre al loro obiettivo principale, devono essere tutelati.

Il presente promemoria serve come supporto tecnico per le autorità cantonali di pianificazione nell'integrazione di questi beni del Patrimonio mondiale e della protezione dei loro valori nella pianificazione territoriale. Il Piano d'azione Svizzera 2016-23 per il Patrimonio mondiale dell'UNESCO, elaborato dall'UFC, dall'UFAM e dal Dipartimento federale degli affari esteri DFAE², prevede che per tutti i beni del Patrimonio mondiale venga stabilito e sistematicamente considerato un principio cantonale e comunale di pianificazione territoriale per la conservazione del loro valore universale eccezionale. Il presente promemoria contiene diverse raccomandazioni per l'applicazione della Convenzione sul Patrimonio mondiale e delle sue linee guida³ nella pianificazione territoriale a livello cantonale e comunale. Esso tratta il modo in cui i siti del Patrimonio mondiale devono essere considerati nell'ambito della pianificazione direttrice cantonale e come affrontare i progetti che interessano tali siti. I contenuti dei Piani direttori cantonali già approvati dalla Confederazione che riguardano i beni del Patrimonio mondiale mantengono la loro validità e non devono essere rivisti sulla base del presente promemoria.

2 Quadro giuridico

2.1 Importanza della Convenzione sul Patrimonio mondiale per la Confederazione

L'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul Patrimonio mondiale dell'UNESCO)⁴ il 19 giugno 1975⁵. Con la ratifica, la Svizzera si è impegnata a proteggere, conservare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future i beni naturali e culturali di valore universale eccezionale presenti sul suo territorio. Anche gli altri Stati firmatari contribuiscono, nei limiti delle loro possibilità, alla protezione di questi siti.

Dopo la conclusione della Convenzione sul Patrimonio mondiale da parte del Consiglio federale e la sua approvazione da parte dell'Assemblea federale, questo trattato internazionale è stato direttamente integrato nell'ordinamento giuridico svizzero⁶. Il diritto internazionale e il diritto nazionale formano quindi un sistema giuridico unitario⁷. Nella gerarchia delle norme, il diritto internazionale ha in linea di principio la precedenza sul diritto interno.

L'applicazione diretta del diritto internazionale in Svizzera non implica tuttavia che le disposizioni del trattato possano essere applicate direttamente dai tribunali e dalle autorità. Quando le norme non sono direttamente applicabili (norme "non self-executing"), è necessaria una concretizzazione a livello nazionale. La Convenzione sul Patrimonio mondiale contiene esclusivamente questo tipo di norme ("non self-

¹ Vedi il sito della Commissione svizzera per l'UNESCO, [Commissione svizzera per l'UNESCO - Patrimonio mondiale](#), visitato il 28 gennaio 2025.

² UFC, UFAM, DFAE: Piano d'azione Svizzera 2016-23 per il Patrimonio mondiale dell'UNESCO: [Patrimonio mondiale UNESCO - Piano d'azione Svizzera 2016-2023 \(PDF, 226 kB, 19.08.2019\)](#).

³ [UNESCO Centre du patrimoine mondial - Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial](#).

⁴ SR 0.451.41

⁵ AS 1975 2221

⁶ La Svizzera è uno Stato monistico, il che significa che un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale o concluso dal Consiglio federale viene recepito direttamente nell'ordinamento giuridico svizzero.

⁷ In dettaglio cfr. Epiney, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), *Kommentar Bundesverfassung*, Basel 2015, ad Art. 5 Rz 77 ff.

executing”) indirettamente applicabili. Di conseguenza, l'attuazione della Convenzione avviene, tra l'altro, attraverso la legislazione della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 5 della Convenzione).

Le norme della Convenzione sul Patrimonio mondiale sono rivolte esclusivamente ai legislatori della Confederazione e dei Cantoni e non creano diritti e doveri per i privati. Gli articoli 4 e 5 della Convenzione richiedono agli Stati di adottare in vari ambiti misure efficaci e attive per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturali presenti sul loro territorio⁸. Di conseguenza, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione della Convenzione.

Per l'attuazione della Convenzione, il legislatore nazionale non ha creato una normativa specifica, poiché il diritto federale esistente copre già indirettamente la protezione del Patrimonio mondiale⁹. In questo modo, la Svizzera soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 5 della Convenzione. Le norme che garantiscono la protezione dei singoli beni del Patrimonio mondiale in Svizzera sono descritte nelle rispettive domande presentate al Comitato del Patrimonio Mondiale. Con l'iscrizione di questi beni nell'elenco del Patrimonio mondiale, tale quadro giuridico specifico è stato riconosciuto dal Comitato stesso.

La protezione concreta dei siti del Patrimonio mondiale in Svizzera è garantita principalmente dalla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1° luglio 1966¹⁰. In base all'articolo 5 della LPN, il Consiglio federale ha istituito tre inventari: l'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP), l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS) e l'Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Per la protezione di determinati beni sono rilevanti anche le disposizioni sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri (artt. 18 e segg. LPN, artt. 23a e segg. LPN), così come le norme sulle riserve di uccelli acquatici e migratori e sulle bandite federali di caccia (art. 11 cpv. 1-3 della Legge sulla caccia del 20 giugno 1986¹¹). Anche le disposizioni relative alla Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991¹² (LFo; cfr. artt. 3-5 LFo), ai parchi di importanza nazionale (artt. 23e e segg. LPN) e altre normative cantonali e comunali in materia di protezione della natura, del paesaggio e di pianificazione territoriale possono risultare determinanti. Infine, per alcuni siti del Patrimonio mondiale potrebbe non esistere una protezione giuridica specifica a livello nazionale, cantonale o comunale; tuttavia, la protezione generale di questi siti è comunque garantita dall'articolo 3 della LPN.

2.2 Importanza della Convenzione sul Patrimonio mondiale per i Cantoni

Nel campo della protezione della natura e del paesaggio, la Confederazione dispone di competenze limitate (per esempio, la protezione del paesaggio e del patrimonio è prioritaria solo laddove esiste un compito federale specifico per la tutela del paesaggio [art. 78 cpv. 1 Cost.]). Di conseguenza, la legislazione in questo ambito è in gran parte di competenza dei Cantoni. Con la ratifica e l'approvazione della Convenzione sul Patrimonio mondiale da parte della Confederazione, anche i Cantoni sono tenuti a implementare le disposizioni della Convenzione nei loro ambiti di competenza e a rispettare gli obblighi in essa contenuti. L'obbligo dei Cantoni di applicare questa Convenzione si basa sul fatto che l'articolo 5 cpv. 4 Cost. richiede loro di rispettare il diritto internazionale. In relazione alle disposizioni della Convenzione sul Patrimonio mondiale, ciò significa che i Cantoni devono concretizzare gli obiettivi

⁸ Gredig Markus; Der Schutz des UNESCO-Welterbes in der Schweiz, Gegenstand, Inhalt und Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom 23. November 1972, S. 57 ff.

⁹ Risposta del Consiglio federale alla mozione Egger [17_3685 | Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco. Base legale | Oggetto | Il Parlamento svizzero.](#)

¹⁰ SR 451

¹¹ SR 922.0

¹² SR 921.0

menzionati nella Convenzione attraverso le proprie leggi o ordinanze¹³. Oltre alla legislazione federale e cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, anche il diritto in materia di pianificazione del territorio, così come la pianificazione direttrice e delle utilizzazioni a livello cantonale e comunale, rivestono un ruolo essenziale nell'attuazione della Convenzione.

Il piano direttore cantonale ha una duplice funzione: da un lato, stabilisce la delimitazione dei siti del Patrimonio mondiale, eventualmente considerando anche una zona tampone esistente e un perimetro di osservazione, e definisce i progetti che possono compromettere questi siti; dall'altro, coordina le attività di incidenza territoriale di tutti gli enti pubblici coinvolti. Per la protezione dei beni del Patrimonio mondiale, è particolarmente importante la collaborazione con i Cantoni confinanti, con i Paesi limitrofi e la coordinazione interna tra le diverse aree del Cantone. La pianificazione direttrice cantonale è particolarmente adatta per l'iscrizione di grandi beni che si estendono su più Comuni o più Cantoni¹⁴. In questi casi, è necessario un coordinamento, che avviene attraverso la pianificazione direttrice. Questo approccio permette inoltre di affrontare la pianificazione delle utilizzazioni da una prospettiva più ampia e generale.¹⁵

I beni del Patrimonio mondiale sono rilevanti dal punto di vista territoriale per via della loro portata spaziale. A seconda del loro valore universale eccezionale (VUE), devono essere presi in considerazione nella pianificazione delle utilizzazioni. A livello di pianificazione delle utilizzazioni, è possibile adottare misure di protezione per questi siti attraverso la regolamentazione delle attività consentite. Uno strumento centrale in questo contesto sono le zone protette definite dall'articolo 17 della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT)¹⁶, che garantiscono una delimitazione per particelle dei beni e la loro vincolatività per i proprietari fondiari. Oltre a queste, anche altre zone, opportunamente configurate, possono fornire una protezione aggiuntiva per i siti del Patrimonio mondiale.¹⁷ La delimitazione di zone d'utilizzazione specifiche rappresenta tuttavia solo una delle possibili misure per la protezione dei beni del Patrimonio mondiale.

3 La presa in considerazione del Patrimonio mondiale dell'UNESCO nella pianificazione territoriale

3.1 Gli attori principali e i loro ruoli

a) Livello internazionale

Il **Comitato del Patrimonio mondiale** è responsabile dell'esecuzione della Convenzione sul Patrimonio mondiale. È l'organo che decide l'iscrizione dei beni nell'elenco del Patrimonio mondiale. Inoltre, esamina i rapporti sullo stato di conservazione dei siti già iscritti e, qualora questi non siano adeguatamente preservati, può richiedere ai Paesi interessati di adottare misure correttive. Il Comitato decide anche in merito all'inserimento di beni nell'elenco del Patrimonio mondiale in pericolo (art. 11 della Convenzione) o alla loro eventuale rimozione da tale elenco.

¹³ Cfr. Peters/Petrig, *Völkerrecht, Allgemeiner Teil*, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 187.

¹⁴ Anche i progetti che non devono essere inseriti nel Piano direttore cantonale possono, in determinate circostanze, influire sul valore universale eccezionale di un sito del Patrimonio mondiale. Questi non vengono trattati nel presente Promemoria.

¹⁵ Gredig Markus; *Der Schutz des UNESCO-Welterbes in der Schweiz, Gegenstand, Inhalt und Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom 23. November 1972*, S. 234.

¹⁶ SR 700

¹⁷ Gredig Markus; *Der Schutz des UNESCO-Welterbes in der Schweiz, Gegenstand, Inhalt und Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt vom 23. November 1972*, S. 255 f.

Il **Centro del Patrimonio mondiale**, con sede a Parigi, assicura l'attuazione operativa della Convenzione. Tra le sue funzioni vi sono la supervisione della redazione dei rapporti nazionali sullo stato di conservazione dei siti e il coordinamento di interventi urgenti quando un sito è minacciato.

b) Livello nazionale

A **livello federale**, i principali enti responsabili del Patrimonio mondiale sono l'UFC per i beni culturali, l'UFAM per i beni naturali e la Segreteria di Stato del DFAE per le relazioni istituzionali e giuridiche. Questi uffici federali garantiscono l'applicazione nazionale della Convenzione sul Patrimonio mondiale. In particolare coordinano i rapporti con le istanze internazionali e assicurano il flusso di informazioni verso i Cantoni.

I **Cantoni** sono responsabili della protezione e della gestione dei beni del Patrimonio mondiale e possono essere sostenuti in questi compiti dalla Confederazione. È di loro competenza definire le responsabilità a livello cantonale, stabilire il finanziamento necessario per la protezione e la gestione dei beni e fornire direttive per il livello comunale, in particolare attraverso il Piano direttore cantonale. I rispettivi enti responsabili regolano i propri compiti e competenze in questo contesto.

Le **Comuni** prendono in considerazione le direttive del Piano direttore cantonale nella loro pianificazione, in particolare nella pianificazione delle utilizzazioni (piani di utilizzazione e regolamenti edilizi), che è giuridicamente vincolante per i proprietari fondiari e delimitata per particelle.

c) Scambio di informazioni a livello internazionale

Le linee guida della Convenzione sul Patrimonio mondiale stabiliscono l'obbligo degli Stati contraenti di informare il Comitato del Patrimonio mondiale quando vengono pianificati progetti che potrebbero avere un impatto sui beni del Patrimonio mondiale¹⁸. Inoltre, prevedono anche la possibilità per terzi di segnalare al Centro del Patrimonio mondiale eventuali compromissioni serie di un sito.¹⁹

L'informazione da parte dello Stato contraente avviene tramite una comunicazione scritta indirizzata al Centro del Patrimonio mondiale, che risponde ufficialmente con una lettera. Il Centro decide se proseguire lo scambio di informazioni in modo informale attraverso una corrispondenza o se la questione richiede una reazione formale da parte del Comitato del Patrimonio mondiale tramite una sua decisione ufficiale. Nel caso di una risposta formale, lo Stato contraente è tenuto a presentare un rapporto sullo stato di conservazione del sito in questione entro il 1° dicembre dell'anno in corso. Questo permette al Comitato del Patrimonio mondiale di esaminare il caso e prendere una decisione durante la sua prossima sessione annuale, che si tiene a giugno o luglio.²⁰

¹⁸ Direttive Paragrafo 172

¹⁹ Direttive Paragrafo 174

²⁰ Direttive Paragrafo 169

3.2 Contenuti del piano direttore

a) Obiettivi

Il Piano direttore cantonale svolge un ruolo fondamentale per i beni del Patrimonio mondiale. Esso affronta la questione della compatibilità tra le attività e i progetti che hanno un'incidenza territoriale e la protezione del VUE dei beni. Il VUE definisce l'importanza globale di ciascun bene del Patrimonio mondiale ed è specifico per ogni sito. È proprio questo valore che giustifica l'iscrizione di un bene nell'elenco del Patrimonio mondiale. Esso viene stabilito dal Comitato del Patrimonio mondiale al momento della decisione di iscrizione (vedi glossario). Il Piano direttore cantonale dovrebbe anche definire i ruoli delle autorità cantonali e comunali in relazione alla protezione del sito del Patrimonio mondiale.

b) Definizione spaziale dei beni del Patrimonio mondiale nel Piano direttore cantonale

I **perimetri** dei beni iscritti nell'elenco del Patrimonio mondiale devono essere inseriti nella pianificazione direttrice cantonale, sia nella parte testuale sia in quella cartografica. Il modo in cui un bene del Patrimonio mondiale viene rappresentato cartograficamente nella carta del Piano direttore cantonale dipende dalla sua estensione²¹. Anche le **zone tampone** riconosciute dal Comitato del Patrimonio mondiale, laddove esistano, devono essere riportate nel Piano direttore cantonale²². Le zone tampone sono aree che circondano il sito del Patrimonio mondiale e sono soggette a restrizioni legali²³ finalizzate alla protezione del VUE del bene. Queste zone comprendono in particolare la zona di influenza strutturale e visiva del sito²⁴. Se il VUE di un bene del Patrimonio mondiale è già protetto dalla pianificazione delle utilizzazioni, l'inserimento della zona tampone nel Piano direttore cantonale ha almeno carattere informativo.²⁵

Le linee guida della Convenzione sul Patrimonio mondiale prevedono inoltre, all'articolo 112, il concetto di **"cadre plus large"** (di seguito "perimetro di osservazione")²⁶. Questo strumento è stato introdotto affinché gli Stati contraenti considerino, durante la pianificazione, i potenziali impatti sugli obiettivi di protezione del VUE anche nelle aree circostanti il bene iscritto. Il perimetro di osservazione serve a valutare quali progetti pianificati al di fuori del sito stesso possano comunque influenzare in modo importante i suoi obiettivi di conservazione. La definizione di questo perimetro dipende in larga misura dalla natura di eventuali progetti, dal VUE specifico del sito e dalle caratteristiche territoriali, come la topografia, l'uso del suolo e le relazioni visive²⁷. Per soddisfare l'obiettivo dell'articolo 112 delle linee guida della Convenzione, i Cantoni valutano, per ciascun sito del Patrimonio mondiale, se un perimetro di osservazione adeguato è necessario. basandosi sui piani di gestione, sul VUE e sulla posizione geografica. Si raccomanda di coinvolgere tempestivamente l'UFAM o l'UFC nelle riflessioni. Questa verifica deve essere adeguata a livello di autorità e presentata in modo comprensibile. Se questa verifica dimostra che un perimetro di osservazione è necessario per preservare il VUE del sito, è opportuno definire nel Piano direttore cantonale la sua estensione spaziale e i relativi principi di pianificazione. La

²¹ Per i beni del Patrimonio mondiale di piccole dimensioni, come ad esempio l'opera architettonica di Le Corbusier o le palafitte, è opportuno anche utilizzare una segnatura puntiforme nel Piano direttore cantonale, data la scala della mappa del Piano direttore, mentre i beni del Patrimonio mondiale di grandi dimensioni, come ad esempio «Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch», devono essere rappresentati cartograficamente come perimetri. I perimetri dei beni del Patrimonio mondiale di piccole dimensioni devono essere rappresentati nelle rispettive carte tematiche.

²² La maggior parte dei siti del Patrimonio mondiale in Svizzera ha una zona tampone, ad eccezione della città vecchia di Berna (in fase di elaborazione), dell'abbazia di San Gallo (in fase di elaborazione), del sito tettonico svizzero Sardona e del sito Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch. Le linee guida prevedono queste eccezioni al paragrafo 107. Devono essere giustificate dai paesi e accettate dal Comitato del Patrimonio mondiale.

²³ Ad esempio, per il sito del Patrimonio mondiale «Bellinzona» è stata definita una zona di protezione sovrapposta nella pianificazione comunale delle utilizzazioni.

²⁴ Paragrafi 103-107 Linee guida, Decisione 39 COM 11.

²⁵ Con la adozione di una pianificazione delle utilizzazioni (ad esempio di zone di protezione specifiche come le zone archeologiche), le zone tampone possono essere protette in modo vincolante per i proprietari fondiari e delimitate per parcella.

²⁶ Paragrafo 112, Linee guida, Decisione 39 COM 11, Decisione 43 COM 11.

²⁷ Ad esempio, un intervento di ampia portata sulla rete idrica che comportasse una modifica del livello del lago e/o delle acque sotterranee potrebbe mettere a rischio il sito del Patrimonio mondiale dell'umanità costituito dagli insediamenti palafitticoli. La necessità di definire un perimetro di osservazione per un sito del Patrimonio mondiale dell'umanità nel Piano direttore cantonale deve quindi essere valutata caso per caso.

rappresentazione cartografica di tale perimetro è lasciata alla discrezionalità dei Cantoni e viene decisa caso per caso. Qualora nel Piano direttore cantonale venga pianificato un progetto all'interno del perimetro di osservazione, i potenziali impatti sul sito del Patrimonio mondiale devono essere valutate in modo adeguato a livello di autorità²⁸.

Per il Cantone può inoltre essere utile elencare nel Piano direttore cantonale anche gli attributi del sito del Patrimonio mondiale rilevanti per la pianificazione del territorio, al fine di averli già valutati per successive analisi d'impatto su progetti che potrebbero mettere a rischio un bene del Patrimonio mondiale.

c) Necessità di coordinamento per i progetti inseriti nei Piani direttori cantonali con impatto sui beni del Patrimonio mondiale

Qualora si ritenga che un progetto situato all'interno del perimetro di un bene del Patrimonio mondiale, nella sua zona tampone o nel suo perimetro di osservazione possa avere un impatto su quel sito, il Cantone è tenuto - prima di una ponderazione degli interessi e quindi prima di un eventuale adeguamento del Piano direttore - a effettuare **una valutazione** dei possibili impatti sul bene del Patrimonio mondiale adeguata a livello di autorità. Si raccomanda di effettuare tale verifica sulla base del metodo standardizzato di analisi strategica degli impatti (vedi sotto). Il Cantone è tuttavia libero di utilizzare un altro metodo adeguato che tenga conto del VUE del sito del Patrimonio mondiale e dei suoi attributi. In questo contesto viene stabilito se l'inserimento di quel progetto nel Piano direttore richieda ulteriori chiarimenti relativi alla conservazione del VUE del bene (ai sensi degli articoli 4 e seguenti della Convenzione sul Patrimonio mondiale). Il VUE di un sito del Patrimonio mondiale ha un'importanza prioritaria e deve quindi essere considerato attentamente nella ponderazione degli interessi. Il procedimento da adottare in base ai risultati dell'analisi strategica degli impatti è descritto in dettaglio nel capitolo successivo.

Oltre agli aspetti spaziali dei progetti inseriti nei Piani direttori cantonali, ubicati all'interno dei perimetri dei beni del Patrimonio mondiale, della loro zona tampone o del loro perimetro d'osservazione, nel piano direttore cantonale si possono anche definire il bisogno di coordinamento e i ruoli dei diversi attori coinvolti. In questo contesto, è importante affrontare in modo semplice anche gli effetti cumulativi di un progetto con altre costruzioni, impianti e utilizzazioni sul VUE di un bene del Patrimonio mondiale interessato. Da un lato, si tratta degli impatti indiretti - come, ad esempio, i flussi di visitatori - che le costruzioni, gli impianti e le utilizzazioni esistenti possono avere sul VUE del sito. Dall'altro, è necessario considerare anche gli effetti cumulativi delle costruzioni e degli impianti già presenti all'interno del perimetro e dei progetti inseriti nel Piano direttore cantonale in stato di coordinamento "risultato intermedio" o "dato acquisito".²⁹


²⁸ Cfr. cap. 3. Ciò è richiesto anche dall'articolo 118^{bis} delle Linee guida della Convenzione sul Patrimonio mondiale: secondo questa disposizione, gli Stati contraenti provvedono affinché siano effettuate le valutazioni necessarie per i progetti la cui realizzazione è prevista all'interno o in prossimità di un sito del Patrimonio mondiale.

²⁹ Un metodo raccomandato dalla Confederazione per valutare gli effetti cumulativi degli impianti eolici è disponibile nelle pubblicazioni del Centro del Patrimonio mondiale (vedi [World Heritage Centre - Assessing Impacts](#)).

4 Fasi della pianificazione

Ai fini della conservazione, il VUE dei beni del Patrimonio mondiale deve essere preso in considerazione nella pianificazione territoriale. Lo schema seguente riassume le fasi di pianificazione più importanti da considerare nell'ambito della definizione di progetti con possibili effetti sui beni del Patrimonio mondiale nel Piano direttore cantonale.

Schema: progetti infrastrutturali nel Piano direttore cantonale e considerazione del Patrimonio mondiale dell'UNESCO



Elenco delle abbreviazioni

PD: Piano direttore cantonale; IP: informazione preliminare; RI: risultato intermedio; DA: dato acquisito VUE Valore Universale Eccezionale; HIA: Heritage Impact Assessments (Valutazione di Impatto sul Patrimonio); EIA: Environmental Impact Assessments (Valutazione di impatto ambientale).

4.1 Pianificazione direttrice cantonale: spiegazioni sullo schema

Innanzitutto, occorre verificare se un progetto si trova nel perimetro di un bene del Patrimonio mondiale o nella sua zona tampone. Inoltre, occorre verificare se un progetto che si trova in un perimetro di osservazione ha un impatto sul rispettivo bene del Patrimonio mondiale (vedi capitolo 3.2).

Tramite un'analisi strategica degli impatti³⁰ di un progetto operata dal Cantone o dal promotore (in accordo con il Cantone) consente di valutare gli impatti di tale progetto e di classificarne a livello di autorità il potenziale rischio per un bene del Patrimonio mondiale. A tal proposito, gli impatti di un progetto devono essere valutati anche in relazione a ciascuno degli attributi del rispettivo bene del Patrimonio mondiale³¹. L'analisi degli impatti deve limitarsi agli attributi rilevanti del rispettivo sito del Patrimonio mondiale e non deve essere integrata con ulteriori aspetti che possono invece essere presi in considerazione nella ponderazione complessiva degli interessi nell'ambito della pianificazione direttrice.

³⁰ Il metodo per l'analisi strategica degli impatti è riportato nell'allegato 2. L'UFC e l'UFAM sono a disposizione dei Cantoni per fornire consulenza in merito all'attuazione.

³¹ Gli attributi di un sito del Patrimonio mondiale sono riportati nel rispettivo piano di gestione.

L'analisi strategica degli impatti costituisce una base per la ponderazione degli interessi su cui si fonda la decisione nell'ambito della pianificazione direttrice cantonale e serve a motivarne i risultati³². Il suo scopo primario è quello di individuare tempestivamente e adeguatamente a livello di Piano direttore cantonale, i possibili conflitti tra i progetti e il VUE di un bene del Patrimonio mondiale, nonché di valutarne approssimativamente la portata. Nell'ambito dell'esame preliminare/esame di una modifica del Piano direttore, l'analisi d'impatto e i suoi risultati devono essere presentati alla Confederazione, ad esempio nel rapporto esplicativo del Piano direttore³³.

A seconda del risultato dell'analisi strategica degli impatti, si dovrà quindi scegliere la seguente procedura:

- Se dall'analisi strategica degli impatti del Cantone risulta che un progetto *non rappresenta* alcun rischio o rappresenta un *rischio minimo* per un bene del Patrimonio mondiale, il progetto può essere inserito nel Piano direttore cantonale quale dato acquisito. In caso di rischio minimo, le misure eventualmente raccomandate in ambito dell'analisi d'impatto devono essere prese in considerazione nella pianificazione successiva. Nell'ambito dell'esame del Piano direttore, la Confederazione verifica la plausibilità della ponderazione degli interessi del Cantone sulla base dell'analisi strategica degli impatti. Ove necessario, formulerà nella sua decisione di approvazione incarichi al Cantone per la pianificazione successiva. Il progetto non deve essere portato all'attenzione del Centro del Patrimonio mondiale. Se il Centro del Patrimonio mondiale dovesse porre domande alla Svizzera, l'UFAM o l'UFC coinvolgeranno gli uffici federali interessati per spiegare i risultati dell'analisi strategica degli impatti e della decisione di approvazione.
- Se dall'analisi strategica degli impatti del Cantone risulta che un progetto presenta un *rischio medio* per un bene del Patrimonio mondiale, è possibile inserire tale progetto nel Piano direttore cantonale quale dato acquisito a condizione che il progetto venga ottimizzato. Deve essere plausibilmente dimostrato che delle misure per ridurre l'impatto possono essere adottate nella pianificazione successiva. Nel quadro dell'esame del Piano direttore, la Confederazione si esprimerà a riguardo della ponderazione degli interessi del Cantone, sulla base dell'analisi strategica degli impatti e delle ottimizzazioni previste per il progetto. Se il Cantone non elenca già nel suo Piano direttore le misure necessarie in quanto prerequisiti, la Confederazione formulerà al Cantone, nella sua decisione di approvazione, i relativi incarichi per la pianificazione successiva. Il progetto non deve essere portato all'attenzione del Centro del Patrimonio mondiale. Se il Centro del Patrimonio mondiale dovesse porre domande alla Svizzera, l'UFAM o l'UFC coinvolgeranno gli uffici federali interessati per spiegare i risultati dell'analisi strategica degli impatti e della decisione di approvazione.
- Se dall'analisi strategica degli impatti del Cantone risulta che un progetto presenta un *rischio elevato* per un bene del Patrimonio mondiale o un *rischio medio, senza o con misure poco chiare per ridurre l'impatto*, il Cantone deve modificare questo progetto o il suo perimetro al fine di preservare il VUE del bene del Patrimonio mondiale. Il Cantone deve in particolare valutare se il progetto può preservare l'integrità del VUE del bene del Patrimonio mondiale e, in base a ciò, decidere se deve essere inserito nel Piano direttore cantonale quale dato acquisito. In tal caso, si raccomanda ai Cantoni di far eseguire una valutazione di impatto sul patrimonio (Heritage Impact Assessment, HIA) per un sito del Patrimonio culturale mondiale o una valutazione di impatto ambientale (Environmental Impact Assessment, EIA) per un sito del Patrimonio

³² Cfr. art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).

³³ Cfr. art. 7 lett. b OPT

mondiale secondo le linee guida pubblicate dall'UNESCO³⁴. Si tratta di una valutazione più esaustiva degli impatti di un progetto su un bene del Patrimonio mondiale rispetto a quella effettuata tramite l'analisi strategica degli impatti³⁵. I risultati che ne derivano devono essere presi in considerazione qualora il Cantone decida di inserire il progetto nel Piano direttore cantonale quale dato acquisito. Se lo HIA o l'EIA dovesse rivelare che i potenziali impatti di un progetto su un bene del Patrimonio mondiale non possono essere ridotti con misure adeguate, in linea di principio non è possibile inserirlo nel Piano direttore cantonale quale dato acquisito. Se esistono misure adeguate a livello di autorità, queste possono essere integrate nella pianificazione direttrice cantonale.

- Se, in via eccezionale, un Cantone dovesse comunque decidere di iscrivere un tale progetto nel suo Piano direttore quale dato acquisito, si raccomanda di coinvolgere l'UFC o l'UFAM e di ottenere per tempo **la presa di posizione degli organismi internazionali**, se possibile basata sull'HIA/EIA, in modo che possa essere presa in considerazione nel quadro della pianificazione direttrice cantonale. Ai fini di una pianificazione lungimirante, un tale progetto potrebbe ad esempio essere inizialmente definito nel Piano direttore cantonale quale risultato intermedio, per poi richiedere la presa di posizione degli organismi internazionali in vista della sua definizione di dato acquisito. La presa di posizione **degli organismi internazionali** dovrebbe essere disponibile al momento dell'esame del Piano direttore da parte della Confederazione. Solo in questo modo è possibile rispettare i termini di elaborazione dell'esame del Piano direttore e garantire la necessaria sicurezza pianificatoria con la decisione d'approvazione del Consiglio federale o del DATEC.
- In ambito dell'approvazione dell'adeguamento del Piano direttore, per quanto riguarda la protezione del VUE di un bene del Patrimonio dell'umanità, la Confederazione terrà conto della valutazione dell'UFAM e dell'UFC e, se disponibile, della presa di posizione degli organismi internazionali. Su questa base, procederà a una ponderazione complessiva degli interessi (incluso gli altri interessi rilevanti, in particolare quelli di utilizzazione). In casi specifici la Confederazione può discostarsi dalla valutazione tecnica dell'UFAM o dell'UFC, ma deve motivare tale differenza in modo comprensibile e adeguato a livello di autorità nel rapporto d'esame. Nel corso della loro valutazione del progetto, gli organismi internazionali potrebbero giungere a una conclusione diversa da quella delle autorità svizzere e richiedere che la Svizzera non prosegua la pianificazione del progetto a loro parere inammissibile. In questo caso si applicano le procedure per il monitoraggio dello stato di conservazione dei siti del Patrimonio mondiale ai sensi degli articoli da 169 a 198 delle linee guida della Convenzione sul Patrimonio mondiale. Con queste procedure pluriennali, il Comitato del Patrimonio mondiale mira a garantire la conservazione del VUE dei beni del Patrimonio mondiale.

³⁴ [Centre du patrimoine mondial - Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/pt/culture/whol/impacts). Gli uffici federali competenti, l'UFC e l'UFAM, sono a disposizione per fornire consulenza nell'elaborazione di queste analisi.

³⁵ A livello di pianificazione direttrice cantonale non è richiesto alcun esame dell'impatto sull'ambiente.

Allegato 1: Glossario

Termine	Definizione
Attributi (nell'ambito della Convenzione sul Patrimonio mondiale)	<p>Gli attributi sono gli elementi di un bene del Patrimonio mondiale che ne sostengono i valori e ne consentono la comprensione. Possono essere strutture fisiche, materiali e altre caratteristiche tangibili, ma anche aspetti immateriali come processi, accordi sociali o pratiche culturali, nonché associazioni e relazioni che si riflettono negli elementi fisici del sito. In siti del Patrimonio culturale possono essere edifici o altre strutture e le loro forme, materiali, design, uso e funzioni, ma anche piani urbanistici, processi agricoli, cerimonie religiose, tecniche di costruzione, relazioni visive e legami spirituali. Gli attributi dei beni del Patrimonio naturale possono includere caratteristiche e qualità specifiche del paesaggio (come l'integrità, l'autenticità), habitat importanti, specie emblematiche, dimensioni e naturalità degli ecosistemi, nonché dimensioni e capacità di sopravvivenza di popolazioni di animali selvatici. Gli attributi e le interazioni tra di essi dovrebbero essere al centro delle misure di protezione, conservazione e gestione. Il termine "attributi" è utilizzato in particolare per i siti del Patrimonio mondiale e una chiara comprensione degli attributi che costituiscono il loro VUE è fondamentale per la loro protezione a lungo termine. La distribuzione spaziale di questi attributi e i rispettivi requisiti di protezione dovrebbero essere presi in considerazione nella definizione dei confini del sito e delle misure per la sua gestione.</p>
Coordinamento delle attività con ripercussioni sul territorio nel Piano direttore	<p>Il Piano direttore cantonale coordina le attività con ripercussioni sul territorio, come ad esempio lo sviluppo degli insediamenti, dei trasporti e delle infrastrutture, e garantisce anche la protezione della natura e del paesaggio.</p>
Heritage Impact Assessment (HIA) und Environmental Impact Assessment (EIA)	<p>Un Heritage Impact Assessment (HIA) o un Environmental Impact Assessment (EIA) è una valutazione che mira a identificare e valutare il potenziale impatto di un'attività o progetto specifico sui valori di un bene del Patrimonio naturale e/o culturale. In particolare, questa valutazione ha lo scopo di identificare e valutare gli impatti negativi e positivi sugli attributi che costituiscono il valore universale eccezionale del sito del Patrimonio mondiale. Gli uffici federali competenti, l'UFC e l'UFAM, sono a disposizione per fornire consulenza durante l'elaborazione di queste analisi.</p>
Impatto (nell'ambito della Convenzione sul Patrimonio mondiale)	<p>Gli impatti o le conseguenze di un fattore sul VUE di un bene del Patrimonio mondiale e sui suoi attributi, sia in termini del loro stato di conservazione che della loro capacità di sostenere i valori del Patrimonio.</p>
Misure adatte per l'ottimizzazione dei progetti	<p>In base alle pubblicazioni sul Patrimonio mondiale, queste misure mirano a evitare completamente gli impatti negativi sul VUE o a ridurli a un livello accettabile. Possono essere di natura strutturale (ad es. modifica dell'ubicazione, della concezione, delle dimensioni o della portata di un progetto) o non strutturale (ad es. misure relative a strumenti giuridici o istituzionali o relative alla sensibilizzazione e allo sviluppo di capacità, al monitoraggio o alla ricerca). Possono anche essere attuate al di fuori del progetto vero e proprio al fine di migliorare lo stato di conservazione del Patrimonio mondiale. Per i beni del Patrimonio mondiale, queste misure vengono identificate durante gli studi di fattibilità dei progetti o durante la pianificazione in relazione all'analisi strategica degli impatti. Vengono poi finalizzate e approvate nella fase di pianificazione successiva.</p>
Perimetro di osservazione	<p>Il perimetro di osservazione può riguardare la topografia del bene del Patrimonio mondiale, l'ambiente naturale o edificato e altri elementi quali</p>

	<p>le infrastrutture, i modelli di utilizzo del territorio, l'assetto territoriale e le relazioni visive. Può anche essere correlato a pratiche sociali, culturali o economiche e comprendere altre dimensioni immateriali del Patrimonio mondiale, quali percezioni e associazioni. La gestione del perimetro di osservazione è legata al suo ruolo di supporto al VUE. Ad esempio, un intervento di ampia portata sulla rete idrica che comportasse una modifica del livello del lago e/o delle acque sotterranee potrebbe mettere a rischio il sito del Patrimonio mondiale degli insediamenti palafitticoli.</p> <p>La necessità di definire un perimetro di osservazione per un bene del Patrimonio mondiale nel Piano direttore cantonale deve quindi essere valutata caso per caso.</p>
Patrimonio	<p>Tutti i beni ereditati che le persone considerano preziosi per ragioni che vanno oltre il puro utilizzo. Il concetto di Patrimonio culturale o naturale è ampio e comprende l'eredità comune dell'ambiente naturale, le creazioni dell'umano e le creazioni e interazioni tra umani e natura. Comprende ambienti costruiti, terrestri, acquatici e marini, paesaggi terrestri e marini, biodiversità, geodiversità, collezioni, pratiche culturali, conoscenze, esperienze di vita, ecc.</p>
Pianificazione nella gestione dei beni del Patrimonio mondiale	<p>Il processo che determina come passare dalla situazione attuale a una situazione desiderata in futuro. Ciò richiede una chiara comprensione della situazione attuale e la decisione su ciò che si vuole ottenere e quali misure adottare entro un determinato budget e un determinato lasso di tempo. La pianificazione di un bene del Patrimonio mondiale o di un altro luogo del patrimonio può comprendere molti tipi diversi di pianificazione su diverse scale geografiche e livelli istituzionali. Il piano di gestione è il prodotto principale del processo di pianificazione di un luogo del patrimonio. Tuttavia, la pianificazione non è un evento unico, ma è continuata da una sequenza dinamica di processi ripetitivi di attuazione, monitoraggio e valutazione. Il piano di gestione può essere accompagnato da una serie di altri piani (parziali) subordinati o strumenti correlati che ne derivano o lo supportano, come ad esempio piani di conservazione, piani di gestione del rischio di catastrofi, piani o strategie per il turismo sostenibile o la gestione dei visitatori, piani di mediazione, piani aziendali, ecc.</p>
Pianificazione regionale	<p>La pianificazione regionale serve a considerare le questioni sovraregionali (traffico, estrazione di ghiaia, protezione del paesaggio, ecc.) in un contesto spaziale più ampio.</p>
Pianificazione delle utilizzazioni	<p>La pianificazione delle utilizzazioni è l'elaborazione dell'ordine delle utilizzazioni del territorio di una determinata area funzionalmente connessa. Serve a delimitare per particelle e in modo vincolate per i proprietari fondiari, l'uso consentito del suolo in base al luogo, al tipo e alla misura di utilizzazioni.</p>
Pianificazione successiva	<p>Ad esempio, la pianificazione delle utilizzazioni o la procedura di approvazione dei piani della Confederazione. Viene effettuata dopo la pianificazione direttrice cantonale, in alcuni casi anche in parallelo</p>
Piano direttore cantonale; pianificazione direttrice	<p>Il Piano direttore cantonale è lo strumento di pianificazione a livello cantonale. Come risultato della pianificazione direttrice, coordina le attività con ripercussioni sul territorio e le gestisce nel tempo. Svolge la funzione di un piano guida.</p>
Site manager, responsabili, ente promotore	<p>L'istituzione o le istituzioni o altro/i tipo/i di istituzioni e gruppi e le persone che vi lavorano con autorità legale o consuetudinaria o responsabilità riconosciuta per la gestione del sito del Patrimonio nel suo complesso o in parte. I/Le titolari dei diritti che sono riconosciuti/e come</p>

	responsabili della gestione del Patrimonio o delle risorse culturali o naturali in questo sito dovrebbero essere considerati/e responsabili.
Stato di coordinamento nella pianificazione direttrice cantonale:	
Informazione preliminare	Se un'attività o un progetto pianificato d'incidenza territoriale non è ancora circoscritto nella misura necessaria per essere coordinato, deve essere definito quale informazione preliminare nel Piano direttore cantonale, se può avere delle ripercussioni significative sull'uso del suolo (art. 5 cpv. 2 lett. c OPT).
Risultato intermedio	Se le attività o i progetti d'incidenza territoriale non sono ancora coordinati e occorre ancora indicare che azioni intraprendere per ottenere un coordinamento sufficiente e tempestivo, questi devono essere definiti quale risultato intermedio nel Piano direttore cantonale (art. 5 cpv. 2 lett. b OPT).
Dato acquisito	Una definizione quale dato acquisito relativa a un progetto concreto nel Piano direttore cantonale, indica come le attività d'incidenza sul territorio sono coordinate tra loro (art. 5 cpv. 2 lett. a OPT).
Valore universale eccezionale (VUE)	<p>Importanza culturale e/o naturale così eccezionale da trascendere i confini nazionali e da rivestire un significato universale per le generazioni presenti e future dell'intera umanità. Pertanto, la protezione permanente di questo patrimonio è della massima importanza per la comunità internazionale nel suo complesso. Il Comitato del Patrimonio mondiale ha adottato una dichiarazione di VUE per ogni bene del Patrimonio mondiale. Le decisioni sono pubblicate qui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abbaye de St-Gall• Couvent bénédictin Saint-Jean-des-Sœurs à Müstair• Vieille ville de Berne• Trois châteaux, muraille et remparts du bourg de Bellinzone• Alpes suisses Jungfrau-Aletsch• Monte San Giorgio *• Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe *• Lavaux, vignoble en terrasses• Chemin de fer rhétique dans les paysages de l'Albula et de la Bernina *• Haut lieu tectonique suisse Sardona• La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger• Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes *• L'Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne <p>(in francese e inglese)</p>
Analisi strategica degli impatti	Questo metodo è stato sviluppato durante il processo di definizione dell'esame ambientale a livello strategico per il sito del Patrimonio mondiale di SAJA. È applicabile a qualsiasi sito del Patrimonio mondiale e consente una prima valutazione semplice degli impatti di un progetto sui valori (AUW) e sui loro attributi. Un modulo con una spiegazione di questa metodologia è allegato a questo Promemoria.

L'analisi strategica degli impatti può essere utilizzata per analizzare gli impatti sugli attributi del VUE, ad esempio nell'esame dell'impatto sull'ambiente nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni o della procedura di autorizzazione edilizia.

Zona tampone

Per i siti del Patrimonio mondiale, la zona tampone è definita come un'area che circonda il sito e in cui si applicano restrizioni legali e/o consuetudinarie supplementari al suo uso e sviluppo, al fine di fornire una protezione aggiuntiva al sito. Ciò dovrebbe includere l'area immediatamente circostante il sito, le viste importanti e altre aree o attributi che sono funzionalmente importanti per sostenere il sito e la sua protezione. L'area che costituisce la zona tampone dovrebbe essere definita caso per caso attraverso meccanismi adeguati.

Allegato 2: Possibile metodologia per le valutazioni strategiche dell'impatto (documento Excel)

CSDINGENIEURE+
VON BRUNNEN AUF BURGGRABEN

SAJA Valutazione dell'impatto ambientale

Valutazione complessiva dell'impatto dei progetti ad efficacia spaziale

Nomi dei progetti:

Nota: compilare tutti i campi con sfondo grigio.

Numero del progetto:

Posizione:

Settore

Turismo

Valutazione del pericolo

- 0 Nessun pericolo
- 1 Basso rischio
- 2 Rischio medio
- 3 Alto rischio

Fonti:

Elencare la base di valutazione

Impatto del progetto/infrastruttura sull'ambiente

Effetti dell'utilizzo dell'offerta turistica

Numero di visitatori
(aumento previsto, assoluto o relativo)

No.	Criterio	Osservazioni/link agli attributi AUW	Ambito d'azione			Valutazione del pericolo dovuto al progetto	Osservazioni e	Valutazione del rischio dovuto all'uso turistico
			<300m	300m - 3000m	>3000m			
1	Flora	Oggetti protetti inventariati, habitat protetti, aree di sosta per la fauna selvatica, corridoi per la fauna selvatica, frammentazione degli habitat, biodiversità, neofite	x					
2	Fauna	Specie minacciate e protette, biodiversità	x	x				
3	Paesaggi e città	Oggetti protetti inventariati, paesaggi di pregio, espansione urbana / Ammantamento del paesaggio, disturbo degli animali selvatici da parte delle fonti di luce	x	x	x			
4	Monumenti culturali, siti archeologici, vie di comunicazione storiche	Oggetti protetti inventariati	x					
5	Clima e controllo dell'inquinamento atmosferico	Emissioni di gas serra, adattamento ai cambiamenti climatici	x	x	x			
6	Rumore	Emissioni di rumore, emissioni di rumore da processi operativi, rumore del traffico	x	x				
7	Acque sotterranee	Regime di scarico e portata, zone/aree di protezione delle acque sotterranee, qualità dell'acqua	x	x				
8	Acque superficiali	Area del corso d'acqua, regime di deflusso e portata, qualità dell'acqua	x	x				
9	Foresta	Aree forestale, funzione forestale	x	x				
10	Piano	Consumo di suolo, erosione, fertilità del suolo, composizione del suolo	x					
11	Rifiuti	Requisiti di capacità di smaltimento, trasporto e stoccaggio	x					
Valore medio Valutazione del rischio						0.0		0.0
Pericolo per l'OUV						Nessun pericolo		Nessun pericolo

SAJA Valutazione dell'impatto ambientale

Valutazione complessiva dell'impatto dei progetti ad efficacia spaziale

Nome del progetto:

Nota: compilare tutti i campi con sfondo grigio.

Numero del progetto:

Posizione:


Valutazione complessiva

Contributo all'utilizzo/impatto del turismo:

Nessun pericolo aggiuntivo

Rischio complessivo per l'OUV derivante dal progetto:

Nessun pericolo



Conclusione

Conclusione

Introduzione Passo dopo passo

Delimitare il perimetro: suddividere il perimetro del progetto e il perimetro del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché, se necessario, i perimetri d'osservazione in un perimetro di indagine, e registrare i progetti previsti sia all'interno che nei loro dintorni.

Rilevare i criteri del Patrimonio mondiale e gli attributi del VUE: Rilevare i criteri del VUE per il bene del Patrimonio mondiale in questione e gli attributi decisivi del VUE.

Verifica della completezza dell'elenco dei criteri nello strumento: sulla base dei passaggi precedenti, è necessario verificare se tutti gli attributi del VUE sono coperti dai criteri di valutazione disponibili (è del tutto ipotizzabile un adattamento dello strumento, poiché questo è stato sviluppato per un bene del Patrimonio mondiale e, di conseguenza, non è stata effettuata una selezione definitiva e generalmente valida dei criteri). Nel caso dei siti Patrimonio dell'umanità il cui valore si basa esclusivamente su aspetti geologici, occorre ad esempio verificare se i criteri «fauna» e «flora» siano pertinenti o debbano essere eliminati.

Valutare il rischio: Infine, per ogni criterio è possibile inserire nel tool la valutazione del rischio su una scala da 0 a 3. I criteri devono essere interpretati in relazione diretta con gli effetti del progetto sugli attributi del VUE. I criteri devono essere interpretati in relazione diretta con gli effetti del progetto sugli attributi del VUE. Per il bene SAJA ad esempio, il criterio «fauna» è limitato alla fauna dell'attributo «habitat alpini e subalpini a diverse altitudini ed esposizioni».

La valutazione è ipotetica e si basa sulle ipotesi secondo lo stato di pianificazione più recente del progetto. La scala per il valore del potenziale pericolo è distinta nei seguenti livelli:

- 0 nessun potenziale di rischio
- 1 basso potenziale di rischio
- 2 potenziale di rischio medio
- 3 elevato potenziale di rischio

Valutare i rischi legati allo sfruttamento turistico: viene valutato anche l'onere aggiuntivo dovuto agli usi turistici. Nella valutazione si deve tenere conto anche degli effetti indiretti delle infrastrutture che, pur trovandosi al di fuori del perimetro, ne facilitano l'accesso. La valutazione è ipotetica e si basa su ipotesi di uno sviluppo probabile.

Valutazione: nei diagrammi è ora possibile leggere il rischio complessivo per il VUE dovuto al progetto e il contributo dell'uso turistico ad esso (calcolo automatico). La valutazione puramente numerica deve essere in ogni caso messa in discussione in modo critico e classificata attentamente in termini qualitativi in una conclusione. A causa delle informazioni spesso ancora piuttosto rudimentali in questa fase iniziale del progetto, la conclusione e in particolare la descrizione testuale dei potenziali pericoli significativi e di un'eventuale riduzione del danno esistente attraverso la demolizione o simili sono di grande importanza. Oltre ai possibili punti di conflitto, devono essere inclusi anche gli effetti cumulativi e i miglioramenti, nonché gli aspetti non inclusi nella valutazione.